



COMUNE DI CATANIA

Direzione "Sviluppo Attività Produttive - SUAP - Ufficio Tutela del Consumatore"

CAPITOLATO D'APPALTO

**per affidamento in concessione dei servizi fieristici presso
il "Giardino Bellini" ai fini dell'organizzazione della
"Fiera di Sant'Agata 2020"
CIG ZD52B64122**

Il Direttore

F.to¹ *Dott. Gianpaolo Adonia*

¹ firma integrata dall'indicazione a stampa del nominativo responsabile, ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 12.2.1993, n.39

COMUNE DI CATANIA
Direzione "Sviluppo Attività Produttive – SUAP - Ufficio Tutela del Consumatore"

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato d'appalto disciplina l'affidamento in concessione dei servizi inerenti l'organizzazione della tradizionale "Fiera di Sant'Agata 2020", che si terrà nell'area del piazzale delle carrozze e di porzione del viale limitrofo del Giardino Bellini, individuata nella mappa planimetrica allegata, che prevede:

1. La realizzazione a cura e spese del concessionario dei lavori per realizzare l'illuminazione dei viali e della scalinata di ingresso alla villa Bellini (lato via Etnea) per il periodo di svolgimento della fiera (dal 01/02/2020 al 06/02/2020);
2. l'insediamento di tensostrutture temporanee ed amovibili suddivise per settore merceologico o, in alternativa, gazebo di pari dimensione e colore, di numero **non inferiore a 60 e non superiore a 80**, alcuni dei quali proporranno dolci ed altri prodotti tipici della festa di Sant'Agata (**non inferiore a 10% del totale degli stalli**);
3. insediamento di numero 2 (due) stalli da destinare all'Amministrazione Comunale per le attività istituzionali e per l'unità di pronto soccorso;
4. la realizzazione di un'area "FOOD", attrezzata a cura della ditta affidataria dei servizi fieristici, da realizzare nel piazzale delle carrozze;
5. la realizzazione di una "zona ludica" e/o "zona culturale", destinata ai visitatori della fiera, da realizzare nel piazzale delle carrozze;

Il concessionario dovrà curare la distribuzione dei citati stalli tra l'Area relativa al piazzale delle carrozze e la porzione del viale limitrofo del giardino Bellini, rispettando il numero totale di posteggi per ciascuna zona.

Il concessionario, nella disposizione dei posteggi, sarà obbligato ad apportare le modifiche che si renderanno necessarie a seguito di nulla osta da parte della soprintendenza BB.CC.AA.

L'affidamento del servizio prevede, da parte del concessionario, la regolare esecuzione dello stesso, attraverso utilizzo di tutti i mezzi necessari per il regolare svolgimento della manifestazione fieristica, senza nulla chiedere all'Amministrazione concedente;

ART. 2 - DURATA

La concessione per l'anno 2020 avrà inizio dal 29/01/2020, data presunta di consegna area da parte dell'Amministrazione, e termine in data 09/02/2020, per un totale di 12 giorni.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE E CANONE

Il valore presunto della concessione calcolato su un numero medio di 70 stalli, è stimato in €. 10.000,00 (euro diecimila/00), fermo restando che il concessionario pagherà il canone di occupazione suolo pubblico in base agli stalli effettivamente proposti (min 60 – max 80).

Il canone complessivo (base d'asta), per l'intera durata della concessione è calcolato come segue:

Base d'Asta	€. 10.000,00
Offerta al rialzo espressa in euro	x
Canone complessivo della concessione calcolato per n°12 giornate	€. 10.000,00 + x (offerta al rialzo)
Quota penale dovuto per eventuali giorni di anticipo/ritardo	Base d'Asta / 12 * n° giornate di anticipo/ritardo

Il canone complessivo dovrà essere corrisposto dal concessionario entro la data di conclusione della Fiera (07/02/2020);

Eventuale Quota penale (così come calcolata nella superiore tabella) dovrà essere corrisposta entro 15 giorni dalla data di effettiva conclusione dell'evento (data di consegna da parte del concessionario a conclusione Fiera: 10/02/2020).

Il mancato pagamento del canone, per cause dipendenti dal concessionario, l'incameramento da parte dell'Amministrazione della cauzione, di cui al successivo art. 8, oltre alle dovute segnalazioni all'ANAC di cui all'art 80 comma 12 del D. Lgs 18 aprile 2016 n°50;

ART. 4 – REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Iscrizione Registro imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività inerente l'oggetto dell'affidamento;
- b. requisiti professionali di cui al D.lgs. 50/2016;
- c. organizzazione di eventi/manifestazioni fieristiche con organizzazione diretta in città con almeno 3000 abitanti nell'arco dell'ultimo quinquennio;
- d. Non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

ART. 5 – CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario deve:

- a. presentare al momento della partecipazione, un progetto con tutti gli elementi che daranno la possibilità di verificare le modalità di organizzazione dell'evento;
- b. realizzare ed organizzare, all'interno dell'area fieristica, eventi culturali, direttamente collegati alla tradizione della Festa di Sant'Agata, in conformità alla normativa vigente, che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comitato per la Festa di Sant'Agata;
- c. realizzare un'"**Area Ludica**" da attrezzare a parco giochi in favore dei bambini_- che potrà essere affidata ad altro soggetto autorizzato, in conformità della normativa vigente;
- d. garantire l'attività della Fiera dalle ore 09:00 alle ore 24:00 con possibilità di posticipare l'orario di chiusura solo per il giorno 5 febbraio, **previa autorizzazione dell'Amministrazione.**
- e. Garantire, interamente a carico del Concessionario, adeguata illuminazione dell'ingresso alla Villa Bellini lato via Etnea, per l'intero percorso, nonché per tutte le zone utilizzate per la fiera;
- f. negli orari di apertura della Fiera ed anche in concomitanza degli eventi, il concessionario avrà l'obbligo di dotarsi di un adeguato numero di appositi contenitori di rifiuti differenziati;
- g. L'installazione dei gazebo da parte del concessionario dovrà essere avviata contestualmente alla consegna delle aree e dovrà essere completata entro il giorno di apertura della Fiera (01/02/2020). Il concessionario dovrà esercitare la somministrazione di alimenti e bevande servendosi soltanto di piatti, bicchieri, posate e stoviglie a perdere onde evitare di attivare scarichi d'acqua di rifiuto con pericolo di inquinamento. Lo scarico dell'eventuale macchina per il caffè espresso dovrà essere raccolta in apposita tanica di capacità massima di 30 litri, che il gestore provvederà a svuotare al bisogno in opportuno scarico di reflui autorizzato per scarichi assimilabili ai civili. Per la somministrazione di alimenti e bevande è tassativamente vietato l'uso della cucina. I cibi dovranno provenire da laboratorio autorizzato e potranno essere solamente riscaldati a mezzo forno a microonde al momento della somministrazione.
- h. La Fiera di Sant'Agata dovrà essere aperta al pubblico tutti i giorni dal **01.02.2020** al **06.02.2020**, dalle ore 9:00 alle ore 24:00. Il **05.02.2020** potrà essere autorizzato un prolungamento dell'orario esclusivamente previa formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. L'utilizzo dell'area è autorizzata per una durata complessiva non superiore a n. **12 giornate** (compreso montaggio e smontaggio);
- i. Il concessionario, almeno tre volte al giorno e comunque quando necessario, dovrà eseguire la pulizia dei servizi igienici e del locale infermeria. Per l'esecuzione di tali attività di pulizia il concessionario non potrà pretendere dall'Amministrazione alcun corrispettivo, essendo i servizi igienici e le strutture in dotazione in utilizzo anche ai clienti degli esercizi oggetto della concessione. Il concessionario dovrà provvedere alla rimozione dei gazebo installati nelle aree in concessione entro il **09.02.2020**;

j.

ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della concessione sarà disposta in favore del Soggetto, avente i requisiti richiesti, la cui offerta al rialzo, espressa in euro, risulterà più elevata. La base d'asta è di €. 10.000,00 e le offerte al rialzo sono stabilite in quote fisse di €.200,00². Nel caso di *ex equo* si procederà mediante sorteggio. La concessione verrà aggiudicata anche nel caso sia stata presentata o sia rimasta in gara una sola offerta valida che assicuri, comunque, le prestazioni richieste di cui all'art. 1, punti 1,2,3,4,5; L'Amministrazione Comunale, anche in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto di affidamento definitivo, si riserva, comunque, la facoltà revocare la gara nel caso di impedimenti gravi da parte del concessionario o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che questo determini oneri per l'amministrazione comunale.

ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario eserciterà la propria attività **in piena autonomia d'impresa e sotto la propria completa responsabilità, facendosi totalmente carico del rischio d'impresa.**

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad adempiere puntualmente a:

- a. Tutti gli adeguamenti necessari per il regolare svolgimento della manifestazione fieristica e per la messa in sicurezza della stessa, nonché eseguire integralmente gli eventuali lavori necessari al corretto espletamento della Fiera, senza nulla chiedere all'Amministrazione concedente.
- b. La realizzazione a cura e spese del concessionario dei lavori per realizzare l'illuminazione dei viali e della scalinata di ingresso alla villa Bellini (lato via Etnea) per il periodo di svolgimento della fiera (dal 01/02/2020 al 06/02/2020);
- c. Fornire elenco dettagliato di tutti gli stalli, specificando, per ognuno di essi, la tipologia di attività svolta e il settore merceologico, nonché una planimetria su cui è indicata l'ubicazione degli stessi;
- d. Fornire di almeno n. 3,0 kW ogni stallo assegnato e di un proporzionato impianto di illuminazione tutta l'area Fieristica;
- e. Attrezzare la "zona ludica" e/o "zona culturale" con idoneo impianto di amplificazione completo di speakeraggio multilingue;
- f. Disporre la vigilanza diurna e notturna all'interno dell'area interessata alla manifestazione;
- g. Provvedere al Servizio di Pronto Soccorso sul posto e con autoambulanza per tutta la durata della Fiera;
- h. Provvedere ai sensi dell'art. 46 del vigente "*Regolamento Comunale per la disciplina dei Servizi di gestione dei rifiuti urbani*", direttamente o attraverso apposita convenzione con il gestore del servizio, alla pulizia delle aree utilizzate;

Il concessionario, inoltre, dovrà assumere i seguenti obblighi:

- a. ogni responsabilità, civile e penale, inerente ai lavori ed alle attrezzature montate all'interno dell'area fieristica per eventuali danni a persone, animali e cose, sollevando, comunque, l'Amministrazione Comunale da responsabilità di qualsiasi natura;
- b. lasciare il suolo o lo spazio concesso all'interno della Villa Bellini, pulito e sgombro, con l'obbligo, in caso di danni a strutture interne e/o aiuole e/o verde pubblico, di provvedere **esclusivamente a proprie spese**, al loro ripristino;
- c. consentire la supervisione di tutti i lavori e gli adempimenti, sia burocratici, sia amministrativi, ai Funzionari incaricati dall'Amministrazione;
- d. assicurarsi che i quadri e l'impianto elettrico degli *stands* montati all'interno dell'area fieristica dovranno rispettare le norme in materia di Sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08, nonché le norme relative alla Prevenzione degli incendi;
- e. garantire all'Amministrazione, senza il pagamento di alcun compenso, la fornitura di n. 2 stalli da utilizzare per attività istituzionali e/o promozionali;
- f. dichiarare di accettare integralmente le disposizioni del presente capitolato d'appalto;

² Esempio: €.200,00, €.400,00, €.600,00, ecc.

ART. 8 - CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del suddetto D.Lgs., pari al 10% del canone, comprensivo del rialzo offerto. Ove il rialzo sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20%. Tale cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. In tal caso la concessione sarà aggiudicata al concorrente che segue nella graduatoria.

Il concessionario dovrà, altresì, provvedere alla stipula di apposita assicurazione riferita specificatamente alle attività oggetto della concessione per responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT). Tale polizza dovrà avere i massimali non inferiori a: - € 1.000.000,00 per ogni sinistro; - € 1.000.000,00 per danni a persone; - € 500.000,00 per danni a cose. La polizza dovrà prevedere altresì la copertura per danni alle cose in consegna e custodia all'impresa, a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione, per danni conseguenti ad incendio e furto e comunque per danni a qualsiasi titolo causati dal concessionario. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti dell'esercizio di somministrazione ed i terzi, con espressa indicazione che il Comune è da considerarsi terzo a tutti gli effetti. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere ai prestatori di lavoro impegnati nell'esercizio della loro attività lavorativa, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa. A tale riguardo l'Impresa dovrà stipulare polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale non inferiori a: € 1.000.000,00 per sinistro; € 1.000.000,00 per persona.

ART. 9 - PENALI

Fermo restando le penali previste dell'art. 3 del presente capitolato, l'Amministrazione provvederà, in caso di inadempimenti del concessionario, all'irrogazione delle seguenti penali:

- € 300,00 per ogni giorno di mancata apertura al pubblico o di apertura in difformità rispetto agli orari di cui al precedente art. 5;

- € 150,00 per ogni giorno di mancata pulizia giornaliera o pulizia giornaliera incompleta dei servizi igienici, degli spogliatoi e del locale infermeria di cui al precedente art. 5;

L'applicazione delle penali obbliga comunque il concessionario alla corresponsione all'Amministrazione del canone di cui al precedente art. 3. Nel caso di inadempimenti che comportano l'applicazione di n. 5 penali, indipendentemente dal loro importo, potrà comportare la rescissione immediata del contratto. In ogni caso, nell'eventualità in cui l'Amministrazione riscontrasse gravi inadempimenti da parte del concessionario potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere il contratto, riservandosi il diritto di richiedere il risarcimento dei danni (art. 1453 c.c.). Per gravi inadempimenti si intendono, a titolo esemplificativo:

- decadenza dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande;
- violazione delle norme in materia di diritto del lavoro e/o prevenzione incendi;
- mancata stipula delle coperture assicurative di cui al precedente art. 8.

ART. 10 - ULTERIORI INFORMAZIONI

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di revocare, in qualsiasi momento, la concessione per ragioni di opportunità o per i fini pubblici propri del Comune, mediante notifica del relativo provvedimento di revoca al concessionario, assegnando allo stesso un termine per il rilascio delle aree concesse. L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllo e vigilanza in ordine alla regolare esecuzione dei vincoli contemplati nel presente capitolato, a mezzo dei propri uffici e/o degli Organi di controllo competenti. La concessione oggetto del presente capitolato è subordinata all'ottenimento in favore del Comune di Catania di tutte le autorizzazioni o di altre autorizzazioni e/o nulla-osta che si dovessero rendere necessari.

Le spese, imposte e tasse relative all'affidamento, comprese quelle di registrazione, sono ad esclusivo carico del concessionario.

Responsabile del procedimento è il Dott. Gianpaolo Adonia, Direttore della Direzione "*Sviluppo Attività Produttive - SUAP - Ufficio Tutela del Consumatore*".

ART. 11 - CONTROVERSIE


Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Amministrazione ed il concessionario in ordine all'esecuzione del Contratto verrà demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ed il Foro competente sarà quello di Catania. L'insorgere di qualsiasi controversia tra l'Amministrazione ed il concessionario non legittima quest'ultimo a sospendere le attività previste nell'ambito della concessione. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Il Direttore

F.to³ Dott. Gianpaolo Adonia

³ firma integrata dall'indicazione a stampa del nominativo responsabile, ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 12.2.1993, n.39

ALLEGATO – PLANIMETRIA VILLA BELLINI (PIAZZALE DELLE CARROZZE E DI PORZIONE DEL VIALE LIMITROFO)



S.R.V.A. Celli

1. FILA COMMERCO
 2. C. DEC FOSAPI
- PROPOSTA C. 116
- SANT'AGATA 2013


 A. C. Celli

